

*Il ministero dello sviluppo economico cambia orientamento*

# Fallimenti senza Pec

## *Le mail certificate per il concordato*

**DI ANDREA FRADEANI**

**L**e società fallite sono dispensate dall'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al competente Registro delle imprese: è questo il succo del parere n. 223761 reso ieri dal ministero dello sviluppo economico su richiesta della camera di commercio di Terni (sollecitata dal locale ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Viene quindi a cadere, a pochi giorni dalla scadenza del 29 novembre 2011, un orientamento che sembrava ormai consolidato: la valenza di quanto disposto dall'art. 16, comma sesto, del decreto legge 185/08 anche per le società in fallimento.

Al curatore è comunque concessa la possibilità di comunicare una Pec associata alla società da lui curata, per esempio quella di studio, qualora lo ritenga utile alla procedura. Non esistendo alcun obbligo, evidentemente, non può però essere comminata al professionista alcuna sanzione in caso di posta elettronica

non iscritta nel Registro delle imprese. A favore di quest'ultima tesi si era pure espresso, sempre ieri, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con un documento interpretativo che sosteneva come, nell'ipotesi si ritenessero soggette all'adempimento in parola anche le società fallite, fosse obbligato il rappresentante legale dell'impresa e non il curatore.

Non tutte le procedure concorsuali sono però esentate dall'obbligo di comunicare la Pec. Il parere del ministero dello sviluppo economico evidenzia un particolare trattamento riservato ai concordati. Per quelli preventivi nella fase precedente l'omologa, per quelli liquidatori o in prosecuzione dell'attivi-

tà varrebbe comunque, infatti, quanto disposto dall'art. 16, comma sesto, del decreto legge 185/08: la comunicazione della posta elettronica certificata al

Registro delle Imprese dovrà essere infatti effettuata dal rappresentante legale della società, entro il prossimo 29 novembre 2011, anche mediante incarico a un professionista (ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/00).

Nel caso di concordati liquidatori nella fase successiva all'omologa, pur permanendo il medesimo obbligo di comunicazione della Pec al Registro delle Imprese, questo ricadrà invece sul liquidatore; quest'ultimo potrà indicare anche la propria mail certificata.

***Al curatore è comunque concessa la possibilità di comunicare una Pec associata alla società da lui curata, per esempio quella di studio, qualora lo ritenga utile alla procedura. Ma in caso contrario, non esistendo alcun obbligo, al professionista non potrà essere comminata alcuna sanzione***